

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G07838 del 05/06/2017

Proposta n. 10212 del 31/05/2017

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti, mediante procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 nella località Vallicelle in comune di Accumoli - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Determinazione G03772 del 27/03/2017 - Sostituzione macinatore e vaglio con altri Marca POWER SCREEN – Modello MEMOTRAK Matricola 96032DL e Marca POWER SCREEN Modello WARRIOR 800 Matricola PID00132PDGA60833, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 – Garc SpA.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Servizio di predisposizione e gestione dell'area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti, mediante procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 nella località Vallicelle in comune di Accumoli - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Determinazione G03772 del 27/03/2017 - Sostituzione macinatore e vaglio con altri Marca POWER SCREEN – Modello MEMOTRAK Matricola 96032DL e Marca POWER SCREEN Modello WARRIOR 800 Matricola PID00132PDGA60833, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 – Garc SpA.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTO la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 31.12.2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016;

RICHIAMATO che la citata ordinanza del 19 settembre 2016 n. 394 all’art. 12 comma 4 prevede:

4. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.

Richiamato che la citata ordinanza del 10 ottobre 2016 n. 399 all’art. 5 recita:

*1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l’allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all’articolo 5 dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016;*

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese” – (GU Serie Generale n.24 del 30-1-2017);

ATTESO che con Determinazione G12689 del 28/10/2016 si è proceduto alla approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione.

ATTESO che con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 ha definito il “cratere” di intervento comprendendo, per quanto attiene il territorio regionale, anche i comuni di Accumoli, Amatrice e Posta;

ATTESO che con Determinazione G13448 del 15/11/2016 si è proceduto all’aggiudicazione d’urgenza ex art. 32 commi 8 e 13 D.lgs. 50/2016 della gara per l’affidamento ex art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione della manifestazione di interesse, del servizio di predisposizione e gestione dell’area di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti in comune di Posta in località Carpelone - CIG n. 683354648D - alla GARC SpA sita in via dei Trasporti n. 14 - Carpi P.IVA 00618650360;

ATTESO che con Determinazione G15515 del 21/12/2016 poi integrata con Determinazione G00657 del 25/01/2017 si è proceduto ad autorizzare un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Marca Gasparin modello Vulcano 800 C con la possibilità di installare nei due siti di deposito temporaneo;

ATTESO che con Determinazione G03772 del 27/03/2017 si è proceduto ad autorizzare un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi Marca POWER SCREEN – Modello PREMIERTRAK R300 Matricola PIDPR300JOMEA9468 e vaglio Marca POWER SCREEN Modello WARRIOR 800 Matricola PIDPR00132PDGA60833 da installarsi presso il sito in località Carpelone in comune di Posta con il contestuale trasferimento dell’impianto Marca Gasparin modello Vulcano 800 C nel sito di Vallicelle in comune di Accumoli;

ATTESO che con istanza in data 11/5/2017 la GARC SpA, ha chiesto quindi l’autorizzazione per la messa in esercizio di ulteriore impianto mobile di proprietà della ditta Impianti Industriali Srl sita in Via Vailletta, 48 in comune di Dalmine (BG) in sostituzione del precedente impianto Marca Gasparin modello Vulcano 800 C;

VISTA la Determinazione 1103 del 22/5/2014 integrata con altra n. 1848 del 03/10/2016 con la quale la Provincia di Bergamo ha autorizzato l’impianto mobile di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi Marca POWER SCREEN – Modello MEMOTRAK Matricola 96032DL costituito da tramoggia, nastro alimentazione, vaglio vibrante, nastro collettore sottovaglio, gruppo motore idraulico, griglia vibrante, nastro d’uscita per una potenzialità di recupero giornaliera di 860 tonnellate;

VISTA la Determinazione n. 1253 del 05/5/2011 con la quale la Provincia di Bergamo ha autorizzato l’impianto mobile di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi Marca POWER SCREEN – Modello WARRIOR 800 Matricola PID00132PDGA60833 costituito da tramoggia, nastro alimentazione, vaglio vibrante, nastri laterali fini, gruppo motore idraulico, griglia vibrante, per una potenzialità di recupero oraria di 200 - 220 tonnellate;

VISTI i pareri tecnici in merito alle emissioni atmosferiche e sonore della Provincia di Bergamo allegati alle autorizzazioni sopra citate;

ATTESO che i due impianti sono autorizzati a trattare rifiuti caratterizzati da codici CER quali 010408, 010413, 100202, 100601, 100809, 100903, 101201, 101206, 101208, 101311, 161104, 161106, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, e 170904;

*RICHIAMATO che “I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività*

*di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”* di cui all’art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l’impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita, non solo da materiali inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma;

VISTO il Protocollo di intesa approvato con Determinazione G12062 del 19/10/2016 e sottoscritto da Regione Lazio, Comune di Amatrice e Comune di Posta in data 03/11/2016 per l’utilizzo del sito in loc. Carpelone;

VISTO il verbale redatto da Arpa Lazio sez. di Rieti in data 30/11/2016;

VISTA la DGR 864/2014;

RITENUTO avvalersi delle deroghe legate alla situazione di emergenza venutasi a creare a seguito del sisma che ha colpito i territori dei comuni di Accumoli ed Amatrice e sopra richiamate ed in particolare del comma 4 dell’art. 12 della OCDPC n. 394/16;

RITENUTO necessario integrare i codici CER di cui alle Determinazioni 1103 del 22/5/2014 e Determinazione 1253 del 04/5/2011 della Provincia di Bergamo, con il codice 200399 attribuito ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, di cui di cui all’art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

RITENUTO necessario derogare dall’obbligo di comunicazione dei sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto di cui al comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale;

RITENUTO stabilire che la durata della autorizzazione al trattamento del codice CER 200399 è definita dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, così come integrata dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 e comunque fino a cessata necessità;

RITENUTO stabilire che le attività di recupero R5 potranno essere effettuate esclusivamente sui soli materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, di cui di cui all’art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

ATTESO che i materiali recuperati con il citato impianto mobile vengono riutilizzati nei cantieri del cratere su richiesta del COI di Amatrice – Accumoli;

PRESO ATTO che l’impianto Marca Gasparin modello Vulcano 800 C sarà quindi sostituito;

RITENUTO stabilire che l'impianto di cui trattasi potrà operare esclusivamente nei due siti di Carpelone in comune di Posta e di Vallicelle in comune di Accumoli per le medesime attività ed alle medesime condizioni e prescrizioni;

PRESO ATTO che, a seguito delle osservazioni espresse da Arpa Lazio a seguito delle ispezioni di rito eseguite sul sito di Posta e nel corso della riunione tecnica in data 3/01/2017, richiamato quanto espresso nella Determinazione G15515/2016, si è proceduto, con nota prot. 0010242 del 10/01/2017 a chiarire quanto segue:

- a) Le attività di recupero della frazione inerte sono svolte in deroga a quanto stabilito dalla DGR 26 gennaio 2012 n. 34;
- b) Le medesime attività sono in deroga alle procedure di VIA in quanto attività emergenziali limitate al solo periodo di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- c) Le attività di recupero saranno svolte con continuità tenendo conto che le operazioni di deposito preliminare sono legate alla cernita ed al recupero nei siti delle frazioni estranee ai materiali inerti ed al recupero di concerto con il MIBACT degli elementi di interesse artistico, storico e culturale eventualmente presenti nelle macerie;
- d) La piazzola di recupero ove va posizionato l'impianto mobile dovrà essere resa impermeabile e le acque eventualmente raccolte dovranno essere convogliate in apposito contenitore a tenuta. Tali acque potranno essere utilizzate per la nebulizzazione delle macerie nella fase di riduzione volumetrica al fine dell'abbattimento delle eventuali polveri. A conclusione delle attività il contenitore a tenuta dovrà essere svuotato e le acque raccolte smaltite ai sensi di legge;
- e) I materiali in attesa dell'operazione di recupero e presenti nell'area di lavorazione dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre la produzione di percolato di cui al punto precedente; Nei periodi di fermo macchina, per i materiali già approntati per il trattamento e presenti nella piazzola di lavorazione, è autorizzata l'operazione R13 precedente alla R5 autorizzata con la più volte citata determinazione G15515/2016;
- f) I materiali di scarto dovranno essere opportunamente raccolti, stoccati e conferiti presso impianto autorizzato.

RICHIAMATO ai sensi dell'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006 l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271, per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

ATTESO che nella Determinazione G15515/2016 e nella nota di chiarimenti prot. 0010242 del 10/01/2017 sono riportate le prescrizioni anche per la riduzione delle emissioni diffuse (polveri) legate al funzionamento dell'impianto mobile;

RITENUTO NECESSARIO autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica delle macerie;

RITENUTO che la gestione, in deroga alla disciplina sui rifiuti, deve rispettare quanto previsto dal D.M. del 10 Agosto 2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e dall'articolo 41 bis del D.L. 69/2013 ed il set di parametri minimo da ricercare è quello di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.M. 161 e l'analisi dell'eluato da test di cessione ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998.

RITENUTO autorizzare, in sostituzione dell'impianto Marca Gasparin modello Vulcano 800 C di cui alla Determinazione G03772 del 27/03/2017, l'istallazione e l'esercizio nel sito di Vallicelle in comune di Accumoli l'impianto mobile di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi Marca POWER SCREEN – Modello MEMOTRAK Matricola 96032DL già autorizzato dalla Provincia di Bergamo con Determinazione 1103 del 22/5/2014 integrata con altra n. 1848 del 03/10/2016 e l'impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi Marca POWER SCREEN – Modello WARRIOR 800 Matricola PID00132PDGA60833 già autorizzato dalla Provincia di Bergamo con Determinazione n. 1253 del 05/5/2011

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in sostituzione dell'impianto Marca Gasparin modello Vulcano 800 C di cui alla Determinazione G03772 del 27/03/2017, l'istallazione e l'esercizio nel sito di Vallicelle in comune di Accumoli dell'impianto mobile di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi Marca POWER SCREEN – Modello MEMOTRAK Matricola 96032DL già autorizzato dalla Provincia di Bergamo con Determinazione 1103 del 22/5/2014 integrata con altra n. 1848 del 03/10/2016 e dell'impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi Marca POWER SCREEN – Modello WARRIOR 800 Matricola PID00132PDGA60833 già autorizzato dalla Provincia di Bergamo con Determinazione n. 1253 del 05/5/2011;
- di prendere atto che il medesimo impianto è autorizzato a trattare rifiuti urbani e speciali non pericolosi, attraverso l'operazione R5;
- di autorizzare la GARC SpA con sede legale in via del Trasporti n. 14 in Carpi P.IVA 00618650360 ad eseguire le operazioni di recupero R5 esclusivamente nei due siti di Carpelone in comune di Posta e di Vallicelle in comune di Accumoli per le medesime attività ed alle medesime condizioni e prescrizioni;
- di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della OCDPC 394/16 ed in deroga, nello stesso impianto potranno essere avviati al trattamento esclusivamente i rifiuti identificati con il codice 200399 e attribuito ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, di cui di cui all'art. 3, comma 1 della OCDPC n. 391/16, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- di dare atto che sono derogati i termini della durata delle attività che si intendono fino a cessate necessità;
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
  1. *Dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall'Allegato 5 del D.M. 5/2/1998 e D.M. 5/4/2006 n. 186;*
  2. *Il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire in aree dedicate e separate dai materiali non classificati come rifiuti e di interesse artistico, storico e culturale, così come prescritto dal MIBACT;*
  3. *Dall'attività di recupero inerti, i rifiuti prodotti quali plastica, gomma, legno, rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, nonché sovvalli e/o rifiuti non compatibili, dovranno essere depositati temporaneamente ed in maniera separata in appositi contenitori muniti di*

- apposita etichettatura in relazione al rifiuto ivi depositato e successivamente conferiti in impianti di smaltimento autorizzati;*
4. *Tutti i contenitori dei rifiuti così separati devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche dei rifiuti stessi;*
  5. *Tutte le aree destinate al deposito delle mps prodotte dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante la tipologia del materiale recuperato;*
  6. *Per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione delle attrezzature e apparecchiature in uso all'azienda (ciclo produttivo), la ditta dovrà indicare i codici relativi con apposita cartellonistica e per ognuno di essi, in attesa di smaltimento finale;*
  7. *Le materie (ex mps) ottenute a seguito di trattamento con l'impianto mobile di cui trattasi ed i rifiuti depositati temporaneamente nel sito, dovranno essere rispettivamente recuperate e/o smaltiti senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna e senza provocare inconvenienti da rumore, odori e/o emissioni e polveri adottando gli opportuni accorgimenti e modalità operative;*
  8. *Le materie ottenute di cui al punto precedente devono rispettare quanto previsto dal D.M. del 10 Agosto 2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e dall'articolo 41 bis del D.L. 69/2013 ed il set di parametri minimo da ricercare è quello di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.M. 161 e l'analisi dell'eluato da test di cessione ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998.*
  9. *Le materie ottenute di cui sopra dovranno essere classificate secondo la norma ENI EN 13242.*

Di dare atto che che:

- a) Le attività di recupero della frazione inerte sono svolte in deroga a quanto stabilito dalla DGR 26 gennaio 2012 n. 34;
  - b) Le medesime attività sono in deroga alle procedure di VIA in quanto attività emergenziali limitate al solo periodo di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
  - c) Le attività di recupero saranno svolte con continuità tenendo conto che le operazioni di deposito preliminare sono legate alla cernita ed al recupero nei siti delle frazioni estranee ai materiali inerti ed al recupero di concerto con il MIBACT degli elementi di interesse artistico, storico e culturale eventualmente presenti nelle macerie;
  - d) La piazzola di recupero ove va posizionato l'impianto mobile dovrà essere resa impermeabile e le acque eventualmente raccolte dovranno essere convogliate in apposito contenitore a tenuta. Tali acque potranno essere utilizzate per la nebulizzazione delle macerie nella fase di riduzione volumetrica al fine dell'abbattimento delle eventuali polveri. A conclusione delle attività il contenitore a tenuta dovrà essere svuotato e le acque raccolte smaltite ai sensi di legge;
  - e) I materiali in attesa dell'operazione di recupero e presenti nell'area di lavorazione dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre la produzione di percolato di cui al punto precedente; Nei periodi di fermo macchina, per i materiali già approntati per il trattamento e presenti nella piazzola di lavorazione, è autorizzata l'operazione R13 precedente alla R5 autorizzata con la più volte citata determinazione G15515/2016;
  - f) I materiali di scarto dovranno essere opportunamente raccolti, stoccati e conferiti presso impianto autorizzato.
- di autorizzare ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica delle macerie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e

119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Garc SpA e trasmesso all'Arpa Lazio di Rieti, alla ASL di Rieti, alla Provincia di Rieti, ai Comuni di Accumoli, di Amatrice e di Posta, alla DICOMAC e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale  
Ing. Mauro Lasagna